

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dei trasporti e della navigazione**

(BURLANDO)

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio  
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 1996**

---

Disposizioni per la Commissione di alta vigilanza  
sui trasporti rapidi di massa

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	4
Disegno di legge .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge riproduce le disposizioni dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 221, e dell'articolo 2 del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199.

Con il comma 3 dell'articolo 1 si dispone l'ampliamento da tre a quattro del numero degli esperti della Commissione di alta vigilanza prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, portando da otto a nove la composizione complessiva, al fine di consentire alla Commissione medesima una più funzionale organizzazione dei propri lavori.

Le modifiche proposte non comportano oneri aggiuntivi per lo Stato.

Nell'articolo 2 viene autorizzata per il biennio 1996 e 1997 la spesa per il funzionamento della commissione di alta vigilanza prevista dal citato decreto-legge n. 98 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 1995, nel testo integrato dal decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 86, di cui si avvale il Ministro dei trasporti e della navigazione per l'assolvimento dei compiti di coordinamento degli interventi contemplati dalle leggi 22 dicembre 1986, n. 910, e 26 febbraio 1992, n. 211.

## RELAZIONE TECNICA

Il decreto-legge n. 98 del 1995 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 1995, all'articolo 4 dispone che ai membri della commissione di alta vigilanza siano corrisposti compensi complessivi per 300 milioni l'anno.

Tale disposizione non prevede la copertura finanziaria del relativo onere. La disposizione di cui all'articolo 3 del presente provvedimento tende ad individuare la copertura finanziaria per il periodo di due anni dell'onere sopra previsto nella considerazione che per tale periodo la commissione possa esaurire i compiti affidati.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. La lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, è sostituita dalla seguente:

«*d*) quattro esperti in materia di trasporti dei quali uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e un altro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

## Art. 2.

1. Per il funzionamento della commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, nella composizione integrata ai sensi dell'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

## Art. 3.

1. Alla copertura finanziaria dell'onere di cui all'articolo 2, pari a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1995, n. 557, 26 febbraio 1996, n. 86, e 26 aprile 1996, n. 221.



